

RICORSO N. 7827

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 30/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente-relatore |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

Sentite le parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

La Commissione rilevato:


che l'UIBM , con provvedimento comunicato il 24 settembre 2019 ha dichiarato inammissibile l'opposizione n.652019000101430 presentata in data 5/8/19 dalla Compagnie Francaise Des Grands Vins avverso la registrazione del marchio OPERA WINE richiesta dal sig Savino Agresti;

che la pronuncia di inammissibilità era fondata in ragione della mancanza delle indicazioni di cui all'art 176 lett.b), comma 2 c.p.i. ovvero per mancanza dei prodotti e servizi sui quali era basata l'opposizione nonché per la mancanza dei motivi sui quali l'opposizione era fondata;

che la Compagnie Francaise Des Grands Vins ha proposto ricorso avverso il citato provvedimento deducendo che l'atto di opposizione conteneva le indicazioni previste della legge.

Ritenuto :

che l'atto di opposizione contiene l'indicazione del marchio anteriore che si era inteso far valere (marchio comunitario 012561081 registrato nella classe 33)(vedi pg 4 dell'opposizione) nonché i prodotti sui quali si basa l'opposizione indicati in tutti quelli riportati nella domanda di registrazione (vedi pag 2 atto di opposizione);



che, inoltre, l'opposizione era fondata sui motivi contenuti a pagina due del relativo documento che di seguito si riportano requisiti richiesti dal codice della proprietà intellettuale

La domanda di marchio oggetto della presente opposizione è tale da potere ingenerare confusione con l'omonimo marchio della opponente, tra l'altro registrato nella classe 33, che comprende anche prodotti coperti dalla domanda di marchio opposta. Quest'ultimo è composto, infatti, dalle parole OPERA e WINE. La parola OPERA significa un elaborato di arte drammatica in uno o più arti, adatto ad essere trasposto in musica. Tale parola pur presente nel vocabolario nazionale non ha attinenza con i prodotti della classe 33 (spiriti e alcolici) che è destinata a contraddistinguere. L'elemento WINE, parola inglese che significa vino, è un termine generico molto conosciuto anche dal pubblico nazionale in relazione ai prodotti di riferimento. Tale elemento, quindi, dal tenore generico non costituisce elemento di distintività atto a dare al marchio cui ci si oppone un carattere tale che possa differenziarlo dal marchio dell'esponente. Dobbiamo, inoltre, rilevare che anche sotto il profilo morfologico la parola OPERA ha maggiore rilevanza rispetto al termine generale WINE e costituisce fondamentalmente il cuore della domanda del marchio oggetto di opposizione.

che dai motivi indicati risultano precisati oltre al marchio anche i prodotti (classe 33) in relazione ai quali si deduce in modo argomentato il rischio di confusione;

che il ricorso merita pertanto accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

che sussistono ragioni per la compensazione delle spese

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di inammissibilità impugnato.

Roma 28.2.22

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

9/3/22

LA SEGRETERIA

Il Presidente est.

